



Notiziario dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense dal 2/5/2017 al 5/5/2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il Consiglio dei Ministri 05 Maggio 2017

Tra i provvedimenti adottati Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un **decreto legislativo** che, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, completa la **riforma organica della magistratura onoraria**, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

1.uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;

- 2.la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico;
- 3.la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
- 4.la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
- 5.il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
- 6.l'individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
- 7.la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
- 8. l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.





Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico; alla sua durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i **magistrati onorari in servizio** alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell'incarico per un periodo massimo di **quattro quadrienni**, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L'incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

Per quel che concerne, specificamente, i criteri di determinazione delle indennità, si prevede che continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, i criteri previsti dalla normativa previgente. Restano quindi in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria. (notizie tratte dal sito del Governo).

Lo schema del decreto adottato può essere consultato al sito http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMI NIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/05/06/GIUDICIDICPACE.pdf?uuid=AEnwfRHB

3 maggio 2017

Il Ministro della Giustizia ha incontrato nuovo presidente Albamonte (dal sito del Ministero Giustizia). Molti gli argomenti discussi durante l'incontro, dalla riforma del processo penale alle tematiche relative alla magistratura onoraria fino ai tribunali per i minorenni. Durante l'incontro, svoltosi come confermato dal guardasigilli in un clima "di cordiale ascolto", sono state esaminate le prossime tappe che dovranno essere affrontate, sia di natura legislativa che organizzativa, sulle quali molte convergenze sono state registrate, pur non essendo mancati dissensi e distanze che però, come ha puntualizzato Orlando: "non sono novità di oggi", precisando che "sono più i punti sui quali c'é condivisione, rispetto a quelli che vedono delle distanze". Il Presidente Albamonte ha manifestato, infine, vivo apprezzamento "per l'inversione di tendenza realizzata dal Ministro sugli investimenti per la giustizia", sottolineando il cambio di passo sia in ordine al personale amministrativo il cui organico nazionale, per la prima volta dopo tanti anni, ha registrato un significativo incremento. (notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).







In Assemblea

Martedì 2 Maggio 2017

In apertura di seduta il Presidente ha comunicato il calendario dei lavori fino al 25 maggio. Questa settimana prosegue l'esame del **ddl sulla concorrenza** e sono previste ratifiche di trattati internazionali. La prossima settimana è previsto il **ddl collegato sul lavoro autonomo**. Nella settimana dal 23 al 25 maggio sono previsti il **ddl sui reati contro la pubblica amministrazione** e un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che l'esame del **ddl sulla cittadinanza** inizierà il 15 giugno.

Sul calendario sono intervenuti per avanzare proposte e osservazioni alcuni senatori. Le proposte di modifica del calendario (anticipare al 23 maggio e posticipare al 27 giugno il ddl sulla cittadinanza, inserire mozioni delle opposizioni, tra cui quella su Consip, e un'interpellanza urgente, anticipare il ddl sul lavoro autonomo, inserire un'informativa sui rapporti tra Ong e scafisti, introdurre il ddl istitutivo della Commissione d'inchiesta sul Forteto e il ddl sul comune di Sappada - sono state respinte.

L'Assemblea ha ripreso l'esame del **ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, già approvato dalla Camera dei deputati. Sono intervenuti i sen. Erika Stefani, Consiglio (LN); D'Ambrosio Lettieri, Perrone (Misto); Girotto, Crimi (M5S); Berger (Aut); Emilia De Biasi, Laura Puppato, Laura Fasiolo (PD); Mandelli (FI-PdL); Battista, Gotor (Art.1-MDP); Monica Casaletto, Giovanardi (GAL). I senatori intervenuti hanno lamentato il probabile ricorso alla fiducia; i rilievi critici hanno riguardato in particolare l'abolizione del contratto di maggiore tutela nel settore energetico, gli interventi di liberalizzazione delle farmacie, l'emendamento introdotto in Commissione sull'esportazione delle opere d'arte.

L'Assemblea ha fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 4 maggio 2017 alle ore 13:00 in relazione all'Atto Senato n. 2233-B "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (si ricorda





che secondo il Regolamento del Senato gli emendamenti sono ammissibili solo se non riguardano disposizioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione).¹

¹ di seguito il **ddl sulle Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale** e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica	Approvato dalla Camera dei deputati
Capo I	Capo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO	TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 1.	Art. 1.
(Ambito di applicazione)	(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.	
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.	
Art. 2.	Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)	(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)
1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.	
Art. 3.	Art. 3.
(Clausole e condotte abusive)	(Clausole e condotte abusive)





Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.	
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.	
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.	
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.	
Art. 4.	Art. 4.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)	(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)
1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.	
Art. 5.	Art. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)	(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi)
pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti	1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:





l'	a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
	 b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
	c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.	
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	
Art. 6.	Art. 6.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)	(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata)





protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del previdenza di diritto privato, anche in forma associata, seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a enti di previdenza di diritto privato, anche in forma prestazioni complementari di tipo previdenziale e socioassociata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo apposita contribuzione, con particolare riferimento agli previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del sociali, finanziate da apposita contribuzione, con reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di 1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di

2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;





	b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
	c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse	3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
	Art. 7
	(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL)
	1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:





	«15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
	15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
	15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».
Art. 7.	Art. 8.
(Disposizioni fiscali e sociali)	(Disposizioni fiscali e sociali)





- 1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte 1. *Identico*. sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo 2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si come modificato dal comma 1 del presente articolo applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dicembre 2016.
 - dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
 - 3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, le lavoratrici ed i 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 versamento della contribuzione maggiorata di cui dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, economico per congedo parentale per un periodo n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del congedo parentale per un periodo massimo pari a sei bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non trattamenti economici per congedo parentale, ancorché possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
- mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.





- 4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento 5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
- Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
- 5. Il trattamento economico per i periodi di congedo 6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
 - corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
- anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
- 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. decorrere dal 1° gennaio 2017.
- 7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per

- l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 10. Identico. 8. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
- comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.





Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 8.	Art. 9.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)	(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle	1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
	2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 9.	Art. 10.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)	(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)





1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.	della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito <i>internet</i> . Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.	
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.	
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	
Art. 10.	Art. 11.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)	(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)





1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e	a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;	b) identica;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;	c) identica;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.	d) identica.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	2. Identico.
Art. 11.	Art. 12.
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)	(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)





stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori	autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche,
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.	2. Identico.
3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:	concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;	a) identica;
b) di costituire consorzi stabili professionali;	b) identica;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.	c) identica.
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	4. Identico.
Art. 12.	Art. 13.





1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».	
	2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 13.	Art. 14.
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)	(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.	
è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.	151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle





3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.	
	4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 14.	Art. 15.
(Modifiche al codice di procedura civile)	(Modifiche al codice di procedura civile)
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:	Identico
a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;	
b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».	
	Art. 16.
	(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11)





Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Art. 17.
(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo)
18





Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
	a) modelli previdenziali;
	b) modelli di welfare;
	c) formazione professionale.
	2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
Capo II	Capo II
LAVORO AGILE	LAVORO AGILE
Art. 15.	Art. 18.
(Lavoro agile)	(Lavoro agile)





5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e risorse umane, finanziarie e strumentali disponib egislazione vigente. Art. 16. (Forma e recesso)	con
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e risorse umane, finanziarie e strumentali disponib egislazione vigente.	con ili a
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contribu eventualmente riconosciuti in relazione agli incremen produttività ed efficienza del lavoro subordinato s applicabili anche quando l'attività lavorativa sia presta modalità di lavoro agile.	ti di ono
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in qua compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipende delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 successive modificazioni, secondo le direttive emal anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 201 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizione	enze o 1, o 5, e nate o 7, n.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e puon funzionamento degli strumenti tecnologici asseg al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa	nati
ncrementare la competitività e agevolare la conciliaz dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro a quale modalità di esecuzione del rapporto di la subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, ar con forme di organizzazione per fasi, cicli e obietti senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, co cossibile utilizzo di strumenti tecnologici per svolgimento dell'attività lavorativa. La prestaz avorativa viene eseguita, in parte all'interno di la aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fentro i soli limiti di durata massima dell'orario di la giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e contrattazione collettiva.	agile voro ache vi e on il lo one ocali issa, voro





Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.	
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.	
Art. 17.	Art. 20.
(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)	(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)
lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le	1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non	2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 18.	Art. 21.
(Potere di controllo e disciplinare)	(Potere di controllo e disciplinare)





1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.	Identico
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.	
Art. 19.	Art. 22.
(Sicurezza sul lavoro)	(Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.	
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.	
Art. 20.	Art. 23.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)	(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Identico
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.	





3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.	
	Art. 24.
	(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano)
	1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.
Capo III	Capo III
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.	Art. 25.
(Disposizioni finanziarie)	(Disposizioni finanziarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro	1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
	23





Consiglio Nazionale Forense - Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per	3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione	a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;	·
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero	mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 , allo stato





d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





Consiglio Nazionale Forense - Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma avvalendosi del sistema permanente monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, compensazione comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

di 4, della presente legge, si applicano le procedure per la degli effetti finanziari a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, commi 1, e 14, comma 3, della presente legge.





Mercoledì 3 Maggio 2017

Con 158 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto ², **l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo** approvando l'emendamento interamente sostitutivo del **ddl n. 2085**, **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**. Il testo torna alla Camera dei deputati.

accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29	5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
Art. 22.	Art. 26.
(Entrata in vigore)	(Entrata in vigore)

² Hanno votato **a favore** della fiducia i Senatori:

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a Identico

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi, Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, DAdda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'OnghiaEsposito Stefano, Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi, Gatti, Gentile, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleottilchino, IdemLai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia, Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti, Naccarato, Nencini, Olivero, Orellana, Orrù, Padua, Pagano,





La discussione generale si è conclusa con gli interventi dei sen. Romano (Aut); Gasparri, Galimberti (FI-PdL); Puglia (M5S); Cervellini (SI-Sel); Tocci, Mucchetti (PD). In sede di replica il relatore Luigi Marino (AP) ha ricordato che in Commissione sono stati accolti numerosi emendamenti delle opposizioni e ha condiviso l'opportunità di ridurre il tetto per l'ingresso di soci nelle farmacie. Ha richiamato gli effetti positivi delle norme sulle polizze RC auto, degli interventi sulla previdenza complementare e sulla telefonia. In tema di trasporti, ha evidenziato la necessità dell'utilizzo di piattaforme tecnologiche da parte dei taxi e di una regolamentazione delle licenze di autonoleggio. Il relatore Tomaselli (PD), pur riconoscendo i limiti del ddl, ha negato che il superamento del regime transitorio di maggiore tutela nel settore energetico rappresenti un regalo agli oligopoli; quanto alle polizze RC auto, ha difeso la norma sui testimoni di comodo e sull'adozione delle tabelle di Milano; ha poi ricordato l'impegno assunto dal Governo su una normativa organica che valorizzi l'autoproduzione di energia e ha auspicato un intervento di regolamentazione dell'economia digitale. Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile ha manifestato la disponibilità del Governo a introdurre correttivi nell'ambito della prossima legge annuale per la concorrenza.

Respinta la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, presentata dal sen. Malan (FI-PdL), il Ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro ha posto la **questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del ddl**, che contiene alcune modifiche di natura tecnica al testo proposto dalla Commissione.

Nella discussione sulla fiducia hanno preso la parola i sen. Gasparri, Mandelli (FI-PdL), D'Ambrosio Lettieri (Misto), Consiglio (LN), Mazzoni (ALA), Buccarella, Michela Montevecchi (M5S). Nelle dichiarazioni finali

Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato, Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, UrasVaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari, Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Hanno votato no alla fiducia i Senatori

Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini, Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertorotta, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, BulgarelliCalderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crosio, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno Endrizzi Fasano, Fazzone, Ferrara Mario Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto, Glurlaro. Langella, Liuzzi, Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini Paglini, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia Quagliari ello Razzi, Rizzotti, Rossi, Mariarosaria Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti, Ssgrò, Serafini, Simeoni, Stefani, Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti, Vacciano, Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori: Conti. (I senatori Falanga e Stefano dichiarano di non partecipare al voto).





hanno dichiarato di accordatr la fiducia, con diversi accenti, i sen. Manuela Granaiola (Art.1-MDP), Berger (Aut), Di Biagio (AP) e Zanda (PD); hanno dichiarato di negare la fiducia i sen. Consiglio (LN), Giovanardi (GAL), Barani (ALA), Girotto (M5S), Loredana De Petris (SI-Sel) e Paola Pelino (FI-PdL). In dissenso dal Gruppo il sen. Cuomo (PD) ha annunciato la non partecipazione al voto, criticando le norme sulle polizze RC auto.

Queste le norme del ddl approvato che riguardano la RCA o che rilevano per la nostra professione:

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose) 3

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in

-

³ la **Commissione Giustizia del Senato** aveva sul punto osservato che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato articolo 6 (comma 3-bis) appare lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Analogamente, per il comma 3-ter - che richiama il comma modificato dalla Commissione - occorrerebbe rimettere al giudice la valutazione dell'attendibilità dei testi, limitatamente a quelli chiamati a deporre sulla dinamica del sinistro stradale, in modo da attenuare i profili di incostituzionalità della norma. Analogamente aveva osservato la **Commissione giustizia della Camera**.





relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 8. (Risarcimento del danno non patrimoniale)

- 1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
- «Art. 138. -- (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
- a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
- 2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:
- a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
- d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;





- f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
- 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
- 4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
- 5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».
- 2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
- 3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
- a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
- b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle





lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

- 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
- 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
- 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
- 6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. -- (Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici). -- 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si





riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

- 2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
- 3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
- 4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
- 5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
- 6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter, non è applicata per la durata residua del contratto.





L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

- 1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
- 2. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
- 3. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
- b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui





all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11. (Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. -- (Trasparenza delle procedure di risarcimento). -- 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 53. (Misure per la concorrenza nella professione forense)

- 1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4:
- 1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
- 2) il comma 4 è abrogato;
- 3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
- b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
- «Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria).
- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
- 2. Nelle società di cui al comma 1:





- a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
- 3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
- 4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
- 5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
- 6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
- c) l'articolo 5 è abrogato;
- d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

4 maggio

Approvato il ddl n. 2709, Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. Il testo passa alla Camera. Il provvedimento concerne la ratifica da parte del nostro Paese dell'emendamento con il quale viene soppresso l'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Questo articolo conteneva una misura transitoria di importanza non trascurabile, poiché permetteva ad un Paese che avesse accettato le competenze della Corte in materia di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, di sottrarsi con una dichiarazione alla giurisdizione del tribunale relativamente ai crimini di guerra commessi sul suo territorio o da suoi cittadini, per i primi sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto di Roma nei suoi confronti. Introducendo questo emendamento si è in pratica rimossa una riserva, disposta originariamente soltanto in favore dei nuovi Stati aderenti alla





Corte penale internazionale, nessuno dei quali potrà in futuro sospendere eventuali procedimenti a carico per crimini di guerra nei primi sette anni di sottoposizione ai poteri di quel tribunale.

In Commissione Giustizia

03/05/2017

La Commissione ha concluso l'esame dell'atto "SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 405 (Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale)": è stato approvato un parere non ostativo con osservazioni con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, agli articoli 4 e 27 dello schema, che l'ordine europeo d'indagine venga trasmesso senza ritardo al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo quando lo stesso si riferisca ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) si invita il Governo a specificare, all'articolo 9 dello schema, che le modalità particolari di esecuzione ivi contenute debbano comunque svolgersi nel rispetto delle vigenti norme processuali;
- c) sempre all'articolo 9 dello schema, si invita il Governo a chiarire che, fermo restando il rispetto delle vigenti norme processuali, è sempre possibile ricorrere ad altro atto di indagine, laddove esso ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, con minor interferenza rispetto ai diritti fondamentali della persona;
- d) si invita il Governo a disciplinare l'ipotesi in cui il mancato accordo con l'altro Stato membro nella condivisione delle spese di rilevante entità di esecuzione dell'ordine europeo di indagine si determini nell'ambito della procedura attiva. A tale riguardo si valuti l'opportunità di inserire, nell'ambito del Titolo III dello schema, una apposita disposizione con la quale, in siffatte ipotesi, il procuratore della Repubblica, previa intesa con il Ministro della Giustizia per quanto riguarda l'assunzione da parte dello Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata, può decidere se ritirare completamente o parzialmente l'ordine europeo d'indagine ovvero mantenerlo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva in recepimento;
- e) si invita il Governo ad inserire una specifica disposizione con la quale si preveda che le richieste di riconoscimento e di esecuzione provenienti dall'autorità di emissione di altro Stato membro vengano trasmesse dal procuratore della Repubblica al Ministro della Giustizia, il quale il più rapidamente possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 12 della direttiva in recepimento- può pronunciarsi in senso contrario al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine d'indagine nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'ordine di indagine possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- f) all'articolo 44, comma 3, dello schema, si invita il Governo ad inserire dopo le parole: «ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere», le seguenti: «eseguite o».





Mart. 9

COMMISSIONI 2a e 6a RIUNITE - SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito esame: A.G. 389 (Prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi a scopo di riciclaggio)-

- ore 15 (ovvero al termine della seduta delle Commissioni riunite se successivo)

SEDE REFERENTE Seguito esame: ddl 2134 e connessi (Codice antimafia) - ddl 2683, 2441 e 638 (Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione) - ddl 2093 (Istituzione Commissione inchiesta "Il Forteto")

- ore 16 (ovvero al termine della seduta della Plenaria se successivo)

UFFICIO DI PRESIDENZA; programmazione dei lavori

Merc. 10

14 PLENARIA: seguito argomenti non conclusi

Giov. 11

8,45 COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

SEDE REFERENTE Seguito esame: ddl 968 (Domini collettivi)

TERMINE EMENDAMENTI: ddl 2153 e 2259 (<u>Detrazione spese di giudizio</u>) **Mercoledì 10 maggio 2017**, ore 18 su testo unificato

<u>n.b.:</u> lo schema è indicativo e nel corso delle sedute potrebbero comunque essere esaminati tutti gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. potrebbero in ogni caso aver luogo votazioni

(Notizie tratte dal sito del Senato)



Camera dei Deputati »

In Assemblea





Nella parte antimeridiana della seduta la Camera ha proseguito la discussione della proposta di legge: Ermini: **Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa** (C. 3785-A/R) e delle abbinate proposte di legge:

4 maggio 2017

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta **la legittima difesa domiciliare**⁴. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Se ne riassumono di seguito i contenuti:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.(Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale)

- 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
- «Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno»;
- b) al secondo comma, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo comma,»;
- c) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano».
- 2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale».

Art. 2. (Onorari e spese del difensore)

- 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.
- 2. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 295.200 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da





- Il quadro normativo
- Il contenuto della proposta di legge

Il quadro normativo

La disciplina della **legittima difesa** è contenuta nell'art. 52 del codice penale.

I **requisiti** della legittima difesa nell'art. 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):

- l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006, che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). E' stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma) e viene autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui"; in relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito dall'azione illecita; b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Si ricorda poi che che l'art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





Complementare alla legittima difesa risulta il tema dell'abuso della scriminante di cui all'art. 52. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. L'art. 55 c.p. prevede che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'art. 59 c.p. stabilisce poi che, se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Il contenuto della proposta di legge

La proposta approvata dalla Camera consta di **due articoli** che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

Il primo articolo interviene sugli artt. 52 e 59 del codice penale.

La modifica all'art. 52 considera legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio:

- la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte;
- la reazione a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull'art. 59 del codice penale, relativo alle **circostanze del reato**, non conosciute o erroneamente supposte.

In particolare, viene aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'art. 52, secondo e terzo comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:

- se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
- se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.





Ufficio di monitoraggio legislativo

L'articolo 2 della proposta di legge pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.

Il Calendario dell'Assemblea

Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 12 maggio) (con votazioni).	 Seguito dell'esame dei progetti di legge: proposta di legge n. 3558 – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista; disegno di legge n. 3671-ter e abbinata – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. 	
Lunedì 15 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna).	Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).	
Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 19 maggio) (con votazioni).	Seguito dell'esame delle proposte di legge: o n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato); o n. 4144 e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (approvata dal Senato).	
Lunedì 22 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)	Discussione sulle linee generali delle proposte di legge: o n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (approvata dal Senato);	
Martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di	Seguito dell'esame delle proposte di legge: o n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario	





Ufficio di monitoraggio legislativo

venerdì 26 maggio) (con votazioni).	(approvata dal Senato);
Lunedì 29 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)	Discussione sulle linee generali dei progetti di legge: disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato); disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato) (approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato); Discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. Discussione sulle linee generali delle proposte di legge: n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni; n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (ove concluso dalla Commissione); n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (ove concluso dalla Commissione).
Martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1º giugno (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione	Seguito dell'esame dei progetti di legge: o disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del





Ufficio di monitoraggio legislativo

notturna) (con votazioni).

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante **disposizioni urgenti in materia finanziaria,** iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato);

- disegno di legge S. 2085 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato) (approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato);
- o proposta di legge n. 2352 e abbinate Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01665 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

- n. 4130 e abbinate Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;
- n. 4002 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli **enti locali**, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (ove concluso dalla Commissione);
 - n. 4388 Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la **tutela** dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (ove concluso dalla Commissione).





2 maggio 2017

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405.

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «richiesti», aggiungere le seguenti: «informa della richiesta il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3- bis e 3-quater del codice di procedura penale»;
- 2) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis e comma 3-quater del codice di procedura penale».

3 maggio 2017

Commissioni Riunite (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la **prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio per acquisizione dei pareri dalle altre Commissioni) ⁵

⁵ PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 maggio 2015 (v. stampato Camera n. 3139)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 20 settembre 2016 (v. stampato Senato n. 1261-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 gennaio 2017 d'iniziativa dei senatori

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica





il 1° febbraio 2017 **TESTO** approvato dalla Camera dei deputati **TESTO** modificato dal Senato della Repubblica Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il fenomeni del bullismo e del cyberbullismo contrasto del fenomeno del cyberbullismo Art. 1. Art. 1. (Finalità e definizioni). (Finalità e definizioni). 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeni **del bullismo** e del cyberbullismo in tutte le loro **fenomeno** del cyberbullismo in tutte manifestazioni, in particolare con una strategia di manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed sia in quella di responsabili di illeciti, **assicurando** educativo rivolte anche agli infraventunenni che l'attuazione degli interventi senza distinzione di età frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine nell'ambito delle istituzioni scolastiche. e grado. 2. Ai fini della presente legge, con il termine Soppresso «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.





- 3. Ai fini della presente legge, con il termine atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.
- 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
- 4. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 3.
- 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2.

Art. 2. (Istanza a tutela delle persone offese).

(Tutela della dignità del minore). 1. Chiunque, anche minore di età, abbia subìto un atto

di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma **2**, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.



2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al



Consiglio Nazionale Forense - Organismo Congressuale Forense Ufficio di monitoraggio legislativo

	ΛQ
Art. 3. (Piano di azione integrato).	Art. 3. (Piano di azione integrato).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.	Soppresso
3. Chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.	Soppresso
ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	

2. Identico.





- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo **nonché esperti** contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni.
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.





- 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
- 3. Identico.

- 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi primariamente i servizi socio-educativi presenti sul presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
- 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti e di soggetti privati.
- 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. comma 1.

- 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le territorio in sinergia con le scuole.
- 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, privati.
- 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata





Ufficio di monitoraggio legislativo

- 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo 2018 **e 2019**, dello stanziamento del fondo speciale di speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di **2019**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di stato di previsione del Ministero dell'economia e delle previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ministero.
- 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
- 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 8. Identico.

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, della ricerca, sentito il Ministero della giustizia -Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente contrasto del cyberbullismo nelle scuole, delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.





- 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera /) del conformemente a quanto previsto alla lettera /) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018: includono per il triennio 2017-2019: la formazione del la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto **del bullismo e** del nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace un efficace sistema di governance diretto dal Ministero aovernance diretto dal dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni nonché delle associazioni e dei centri associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione
 - 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria collaborazione delle Forze di polizia nonché delle sul territorio.





- 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
- 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
- 6. I servizi **sociali** territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità degli altri enti che perseguono le finalità della presente della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori sociale, i minori artefici di tali condotte. artefici di tali condotte.

- 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
 - 5. Identico.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità





Ufficio di monitoraggio legislativo

Art. 5.

(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

- 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti bullismo cyberbullismo **o** di ne tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 3 dell'articolo 4, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.
- 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di **bullismo e** cyberbullismo e relative sanzioni condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

- 1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 5.

(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione informa della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

> 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto commisurate alla gravità degli atti compiuti.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

- 1. Identico.
- 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.





Ufficio di monitoraggio legislativo

2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per	3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7.	Art. 7.
(Ammonimento).	(Ammonimento).
d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente	1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete <i>internet</i> , da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
	2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
	3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
Art. 8. (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori).	Soppresso
1. All'articolo 612-bis del codice penale:	
 a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»; 	
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:	
1	





Ufficio di monitoraggio legislativo

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato:

Dopo la relazione. Donatella Ferranti, presidente, constatata l'assenza di obiezioni da parte dei gruppi parlamentari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di lunedì 22 maggio prossimo. Avverte, quindi, che, nelle more dello svolgimento della sede referente, sarà avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Calendario settimana dal 9 all'11 maggio Commissione Giustizia

Martedì 9 maggio 2017

Ore 12.45 COMMISSIONI RIUNITE (Aula II Commissione)

(II e III) COMITATO DEI NOVE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (esame emendamenti C. 3918-A - Rel. per la II Commissione: Amoddio; Rel. per la III Commissione: Nicoletti)

Ore 13 SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

«La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia».	
2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».	





Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Al termine INTERROGAZIONI

-5-08881 Businarolo: Sui test per la valutazione della personalità dei genitori disposta dal

giudice in caso di separazioni.

-5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

Al termine

votazioni p.m. SEDE REFERENTE

Assemblea

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

(seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

Mercoledì 10 maggio 2017

Ore 14 SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal

Senato - Rel. Ferranti)

Al termine votazioni p.m. Assemblea SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal

Senato - Rel. Ferranti)

Giovedì 11 maggio 2017

Al termine

votazioni a.m. COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione)

Assemblea

(II e XII) SEDE REFERENTE

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (seguito esame C. <u>3139-B</u>, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato - Rel. per la II Commissione: Campana; Rel. per la XII

Commissione: Beni)





Al termine SEDE REFERENTE

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

(seguito esame C. <u>4368</u>, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica

autorità a favore dei minori (esame C. 4299 Agostinelli - Rel. Agostinelli)

Al termine SEDE LEGISLATIVA

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (seguito discussione C. 2962 Verini - Rel. Vazio)

Al termine

votazioni p.m. SEDE REFERENTE

Assemblea

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

(seguito esame C. <u>4368</u>, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

(dal sito della Camera dei Deputati)

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore